

Statuto
dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (SAvv)
(del 9 maggio 2003)

I. Norme generali

Generalità

Art. 1 È istituito nel Cantone Ticino l'Ordine degli avvocati, a norma dell'art. 19 della Legge sull'avvocatura (LAvv), quale corporazione di diritto pubblico del diritto cantonale. L'Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati.

Sede, recapito

Art. 2 L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello. Il suo recapito è presso il segretariato permanente.

Scopo

Art. 3 L'Ordine promuove la dignità della professione e l'esercizio corretto della stessa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all'osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all'autorità circa i problemi della legislazione, esercita il potere disciplinare e quello di verifica previsti dalla LAvv, favorisce la formazione dei praticanti, emana le norme deontologiche e tariffali in conformità di quanto previsto dalla legge.

Membri, tassa annuale

Art. 4 L'Ordine è formato dall'insieme degli avvocati iscritti nel Registro degli avvocati del Cantone Ticino. I membri dell'Ordine devono alla cassa una tassa annuale, il cui mancato pagamento costituisce infrazione disciplinare.

II. Organizzazione

Organi

Art. 5 Organi dell'Ordine sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio dell'Ordine,
- la Commissione di disciplina,
- la Commissione di verifica,
- la Commissione di revisione.

III. Assemblea

Competenze

Art. 6 L'Assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.

Essa adotta lo statuto, emana le norme deontologiche, stabilisce la tariffa, nomina gli organi statutari, il presidente e il vice presidente dell'Ordine, fissa la tassa annuale, delibera annualmente circa il rendiconto morale e finanziario e la gestione del Consiglio dell'Ordine, dà scarico ai membri del Consiglio dell'Ordine.

Convocazione

Art. 7 L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando il Consiglio dell'Ordine lo ritiene opportuno, oppure su richiesta di un quinto dei membri dell'Ordine. È convocata dal Consiglio dell'Ordine, con l'indicazione delle trattande, almeno venti giorni in anticipo.

Deliberazioni

Art. 8 L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Prende le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari, per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.

IV. Consiglio dell'Ordine

Composizione e organizzazione

Art. 9 Il Consiglio dell'Ordine è l'organo esecutivo dell'Ordine.

È composto di un presidente, un vicepresidente e di cinque membri appartenenti all'Ordine.

Per il resto si organizza in modo autonomo.

Carica

Art. 10 I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

Il presidente può essere nominato oltre questo limite per un ulteriore periodo di mandato.

In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente.

Competenze

Art. 11 Il Consiglio dell'Ordine ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità.

Convocazioni e deliberazioni

Art. 12 Il Consiglio dell'Ordine è convocato dal presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.

Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessuno vi si opponga.

Rappresentanza

Art. 13 L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del presidente, del vicepresidente o del segretario.

V. Altri organi

Commissione di disciplina

Art. 14 La Commissione di disciplina esercita, quale istanza inferiore, il potere disciplinare sugli avvocati iscritti nel Registro cantonale, su quelli iscritti nell'Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, sugli avvocati prestatori di servizi e sui praticanti.

La sua composizione, i suoi compiti e la procedura da essa applicata sono fissati dalla Legge e dal Regolamento sull'avvocatura.

Commissione di verifica

Art. 15 La Commissione di verifica esercita, quale istanza inferiore, il controllo della conformità delle remunerazioni richieste da parte dei membri dell'Ordine degli avvocati.

La sua composizione, i suoi compiti e la procedura da essa applicata sono fissati dalla Legge e dal Regolamento sull'avvocatura.

Commissione di revisione

Art. 16 La Commissione di revisione è composta di tre membri nominati dall'Assemblea per un periodo biennale.

Non possono farne parte i membri del Consiglio dell'Ordine, della Commissione di disciplina e della Commissione di verifica.

Esamina e controlla la gestione ordinaria e propone all'assemblea di deliberare sugli argomenti di sua competenza.

VI. Norme comuni e finali

Indennità

Art. 17 Per ogni seduta i membri del Consiglio dell'Ordine, della Commissione di disciplina e della Commissione di verifica percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza corrispondente all'indennità semplice pagata ai giudici supplenti del Tribunale d'appello.

Il Consiglio dell'Ordine fissa annualmente l'indennità forfettaria per il presidente e il segretario, nonché, dietro proposta delle rispettive commissioni, quelle per i presidenti, i segretari e i membri delle commissioni di disciplina e di verifica.

Diritto suppletorio

Art. 18 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme degli art. 60 e seg. CCS.

Disposizione finale

Art. 19 Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 9 maggio 2003, entra in vigore ¹⁾il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Tribunale d'appello, avvenuta il 16 giugno 2005, abrogando quello del 27 aprile 1984 e successive modifiche.

Note:

- 1) Entrata in vigore: 17 giugno 2005 - BU 2005, 268.